

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
 - ✓ il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 - ✓ il comma 703 il quale prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
 - ✓ il comma 702 che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - ✓ il comma 708 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro:
 - ✓ l'anticipata applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili (comma 1);
 - ✓ la possibilità dei comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base -pari allo 0,76 per cento- sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
 - ✓ che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13);
 - ✓ che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" (comma 9-bis);
 - ✓ che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilità per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 -fino a concorrenza dell'imposta dovuta- rapportata, quest'ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma 2, 7 e 10);
 - ✓ che l'imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd. equiparate all'abitazione principale (comma 2);
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l'imposta municipale propria e la relativa applicazione;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI (al quale il suindicato decreto legge n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative);

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 4 D.L. n. 16 del 2012 convertito in L. n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012;
- l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella Legge n. 80 del 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2017 avente ad oggetto la “Determinazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017”;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11 così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RICHIAMATI:

- il “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” ed il relativo allegato “Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione” approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 14.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 70 del 28 settembre 2012 e n. 14 del 30.03.2017;

CONSIDERATA l'opportunità di favorire e tutelare lo svolgimento del servizio educativo da parte delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie;

RITENUTO pertanto di introdurre un'aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento relativamente ai fabbricati strutturalmente destinati (categoria B/5) ed effettivamente utilizzati da dette istituzioni scolastiche non statali qualora siano dalle stesse posseduti od utilizzati in qualità di soggetto comodatario;

RITENUTO, salva l'aliquota agevolata dianzi indicata, di confermare per il 2018 le aliquote già deliberate per l'anno precedente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2018 :

- A. aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento per tutti i tipi di immobili ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti;
- B. aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" e alle categorie catastali "C/1" e "C/3";
- C. aliquota pari allo 0,60 per cento:
 - 1. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678;
 - 2. per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio Emilia (ex Istituto autonomo per le case popolari);
 - 3. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta;
- D. aliquota pari allo 0,8 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;
- E. aliquota ridotta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari al 0,50 per cento;
- F. aliquota ridotta, pari al 0,46 per cento, per i fabbricati strutturalmente destinati (categoria B/5) ed effettivamente utilizzati dalle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie qualora siano dalle stesse posseduti od utilizzati in qualità di soggetto comodatario;

2) **DI STABILIRE CHE:**

- il soggetto passivo dell'imposta, per l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere C) e D), è tenuto a presentare al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la variazione, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dei seguenti dati:
 - a) codice fiscale;
 - b) cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
 - c) residenza o sede legale;
 - d) ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
 - e) percentuale di possesso;
 - f) codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore che utilizza l'unità immobiliare;
 - g) estremi dell'eventuale registrazione del contratto di comodato;
- la dichiarazione di cui al punto precedente ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui la stessa si è verificata;
- qualora detta dichiarazione sia presentata in ritardo, l'applicazione delle aliquote di cui alle lettere C) e D), decorre dal primo gennaio dell'anno di presentazione;
- la dichiarazione potrà essere presentata/inviata anche in via telematica secondo le modalità messe a disposizione dall'Ufficio Tributi sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande.

3) **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2018;

4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Tributi la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.